



Regolamento generale per la concessione di contributi

ARTICOLO 1 – Principi generali

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catania (di seguito denominata Camera di Commercio), promuove lo sviluppo economico del sistema imprenditoriale provinciale tramite la gestione in proprio di iniziative progettuali ed esercita nella propria autonomia tutte le attività idonee a perseguire le proprie finalità

2. La Camera di Commercio nell'ambito delle proprie funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali del sistema produttivo e dello sviluppo economico provinciale, può concedere contributi per la realizzazione di quanto sopra ai soggetti specificati nel successivo art. 2.

3. Gli interventi camerali saranno disposti nel rispetto delle normative vigenti in materia di aiuti di Stato*, in armonia con i programmi pluriennali ed annuali della Camera di Commercio, con particolare riguardo ai seguenti principi:

- individuazione preventiva dei campi di intervento che l'Ente camerale ritiene prioritari e, quindi, suscettibili di sostegno finanziario;
- significatività dell'intervento - al fine di evitare dispersione di risorse i fondi camerali all'uopo stanziati dovranno essere prioritariamente assegnati al sostegno di progetti promozionali di significativa importanza per l'economia del territorio ed il sistema delle imprese;

4. La partecipazione della Camera di Commercio, tenuto conto del contributo che può essere accordato, dovrà essere messa in evidenza nell'identico modo di quella del soggetto promotore dell'iniziativa in tutte le forme di pubblicità che si attueranno.

5. I principi di cui al presente regolamento si applicano anche a forme di supporto diverse, comunque denominate, quali agevolazioni, sussidi, sponsorizzazioni e similari, ecc.

6. Il Consiglio camerale, in relazione ai programmi dell'Ente, determina annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di tipo contributivo nell'ambito degli stanziamenti per la promozione dell'economia, dettagliando gli obiettivi di riferimento e le tipologie degli interventi sostenibili.

7. A partire dalla data di affissione all'Albo camerale della deliberazione del Consiglio camerale di approvazione del bilancio di previsione, i soggetti interessati possono chiedere il contributo dell'Ente per il finanziamento di progetti in grado di concorrere al perseguimento degli obiettivi di riferimento e rientranti nelle tipologie di interventi sostenibili definiti dal Consiglio camerale.

ARTICOLO 2 – Soggetti destinatari

1. Possono accedere ai contributi camerali i soggetti in regola con il pagamento del diritto annuale, ove dovuto, che svolgano attività di apprezzabile valore e che dispongano di idonee attrezzature, adeguata organizzazione e sufficiente capacità finanziaria al conseguimento dei propri fini statutari, e precisamente:

- A. associazioni imprenditoriali di categoria e gli altri organismi previsti dall'art. 10, comma 6°, della legge regionale del 4 aprile 1995, n.29;
 - B. imprese singole, o consorzi di esse;
 - C. associazioni riconosciute ed ONLUS registrate.
2. I soggetti di cui al punto B potranno accedere ai progetti che rientrino nell'art. 10 comma 1, mentre i soggetti di cui alla lettera C potranno accedere ai progetti che rientrino nell'art. 10 comma 3.
3. Saranno ammessi a contributo i progetti che rientrino nelle iniziative previste dall'art. 10 del presente regolamento
4. Sono esclusi dall'accesso ai benefici camerali, oltre a quanto previsto dallo Statuto della Camera di Commercio:
- i progetti che esulano dagli obiettivi di riferimento e dalle tipologie di intervento fissate dal Consiglio camerale;
 - le iniziative che abbiano finalità di propaganda politico-partitica;

ARTICOLO 3 – Limite dell'intervento finanziario camerale

1. Il contributo camerale non potrà eccedere il 50% delle spese necessarie per la realizzazione dell'iniziativa. Tale soglia potrà essere variata nel caso in cui l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato imponga diversi limiti di intensità di aiuto.
2. I contributi da erogarsi per iniziative del settore agricolo vengono determinati in relazione alle disposizioni e orientamenti comunitari vigenti in materia.
3. Il contributo sarà proporzionalmente ridotto qualora in sede di rendicontazione consuntiva delle spese sostenute l'ammontare dovesse risultare inferiore rispetto alle previsioni fatte.
4. Ai sensi del principio comunitario della "necessità dell'aiuto" non sono in ogni caso ammissibili le domande di contributi per il finanziamento di iniziative già concluse o avviate prima della richiesta di contributo.

ARTICOLO 4 – Presentazione delle istanze

1. I soggetti che intendano ottenere contributi per il sostegno di una iniziativa interessante ai fini della promozione dell'economia provinciale selezionata all'interno del programma di cui al precedente art 1, devono presentare apposita domanda alla Camera di Commercio di Catania (Via Cappuccini, 2 Catania), non oltre sessanta giorni prima della data di inizio della medesima.
2. La domanda, sottoscritta dalla persona fisica o dal rappresentante legale dell'impresa, consorzio di imprese o associazione di categoria, deve contenere:
- a) generalità, residenza, numero di codice fiscale e eventuale partita I.V.A. del richiedente;
 - b) una esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo nella quale siano messe in evidenza le ripercussioni di interesse generale che può comportare per l'economia locale, con espressa indicazione della data di inizio, della durata, nonché dei luoghi presso i quali si intende realizzare l'iniziativa ;
 - c) il piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa, redatto in forma analitica, evidenziante tra le entrate i contributi richiesti ad altri enti pubblici e i proventi dell'iniziativa;

- d) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto – o equivalente – vigente al momento della domanda, salvo che tale documentazione sia già in possesso della Camera di Commercio;
- e) relazione sull'attività svolta dal soggetto richiedente in particolare nell'anno precedente e copia dell'ultimo bilancio; ove non sia ancora scaduto il termine statutario per l'approvazione del bilancio relativo a detto anno, potrà essere presentato quello relativo all'esercizio immediatamente precedente; per i soggetti non obbligati alla predisposizione del bilancio sarà considerato valido il rendiconto economico;
- f) la misura del contributo richiesto all'Ente camerale;
- g) le dichiarazioni, da redigersi nelle forme di legge, concernenti il rispetto del pagamento del diritto annuale (se dovuto), della normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato, qualora applicabile nelle diverse fattispecie, nonché delle altre ipotesi prescritte.

3. La domanda con relativa documentazione dovrà essere presentata anche in forma digitale.

ARTICOLO 5 – Istruttoria della domanda

1. Il Dirigente dell'ufficio Promozione cui perviene la domanda provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente dell'ufficio la responsabilità dell'istruttoria rivolta ad accertare l'esattezza dei dati in essa contenuti e ad acquisire elementi di valutazione di merito. Ove sia necessario provvede alla richiesta per iscritto di elementi informativi e documentazione integrativa, con la fissazione di un termine massimo di 15 giorni solari per la produzione di quanto richiesto, pena la decadenza. Se alla scadenza del termine assegnato l'interessato non fornisce le indicazioni richieste, il dirigente, d'ufficio o su proposta del responsabile del procedimento, ove nominato, provvede ad archiviare la richiesta di contributo dandone comunicazione all'interessato.
2. Il funzionario responsabile dell'istruttoria provvederà entro il termine massimo di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, a dare notizia dell'avvio del procedimento indicando l'ufficio e la persona responsabile dell'istruttoria.
3. Il procedimento per la concessione del contributo si conclude con l'atto di cui al successivo art. 6, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda presso l'ufficio protocollo della Camera. Tale termine potrà essere prorogato di ulteriori trenta giorni, previa comunicazione all'interessato da parte del dirigente responsabile, nei seguenti casi:
 - i. integrazione di documenti od ulteriori precisazioni ai sensi del primo comma del presente articolo;
 - ii. analisi di documentazione complessa o che richieda il parere di soggetti o di enti terzi rispetto alla Camera di Commercio di Catania.
4. Completata l'istruttoria, il responsabile del procedimento ne espone le risultanze ed inoltra la pratica al Segretario Generale perché la proponga per l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di Giunta, che deve deliberare possibilmente prima dell'attuazione dell'iniziativa, previo esame nell'ordine di arrivo al protocollo generale dell'ente.

ARTICOLO 6 – Concessione o diniego del contributo.

1. Salvo il caso di archiviazione della domanda ai sensi del precedente art. 5 comma 1, l'ammissione o meno del progetto al contributo camerale avviene con procedimento valutativo ed è disposta dalla Giunta camerale.
2. La deliberazione deve essere motivata. In particolare la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e giuridici del provvedimento adottato. Pertanto, nelle premesse della deliberazione, deve in primo luogo essere illustrata, in ordine cronologico, la sequenza dei fatti: data della domanda e i suoi contenuti; istruttoria compiuta dagli uffici e risultanze emerse. Deve essere poi valutata l'ammissibilità della richiesta nell'ambito dei compiti istituzionali di promozione dell'economia locale. Infine va verificata l'osservanza dei criteri e delle modalità predeterminati per la concessione di contributi con particolare riferimento agli obiettivi di promozione economica prefissati nel programma promozionale annuale.
3. La Camera di Commercio di Catania potrà esperire in qualsiasi momento ogni azione a sua disposizione allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario.
4. La Camera di Commercio potrà inoltre, tramite il Presidente che riferirà semestralmente alla Giunta, tenuto conto delle singole iniziative proposte e della valenza delle stesse per l'economia provinciale, attivare forme di supporto diverse, come ad esempio la concessione gratuita in uso temporaneo dei locali degli immobili a disposizione dell'Ente camerale.
5. Entro quindici giorni dalla assunzione da parte della Giunta camerale del provvedimento di concessione del contributo, ne sarà data comunicazione al beneficiario, che dovrà firmare il relativo schema di disciplinare.
6. In caso di diniego della domanda il provvedimento della Giunta camerale dovrà essere adeguatamente motivato.

ARTICOLO 7 – Spese ammissibili

1. Ai fini della concessione del contributo camerale saranno considerate tutte le spese di cui al bilancio preventivo inerenti al progetto, debitamente documentate attraverso fatture quietanzate o documenti equipollenti.
2. *I costi di progettazione e coordinamento relativi al personale interno inerenti al progetto, saranno riconosciuti ammissibili a contributo sino alla concorrenza del dieci per cento del costo complessivo del progetto.*

ARTICOLO 8 – Controllo sullo svolgimento dell'iniziativa, liquidazione ed erogazione del contributo, verifica dei risultati.

1. L'erogazione dei contributi in esecuzione dei provvedimenti adottati dalla Giunta spetta al Segretario Generale o al Dirigente dell'ufficio Promozione.
2. Il Segretario Generale o il Dirigente dà comunicazione scritta al soggetto interessato dell'intervenuta adozione della deliberazione in ordine al contributo, precisandone:
 - a. in caso di diniego: le motivazioni ed il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere;
 - b. in caso di accoglimento: il contenuto e le condizioni ed invitando l'interessato a trasmettere all'ufficio competente, che dovrà essere

indicato nella lettera, entro quindici giorni dalla conclusione del procedimento la seguente documentazione:

- i. una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da documentazione, nella quale siano precisati gli effetti positivi che ha determinato sul piano della promozione economica della provincia;
 - ii. il rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate e delle spese sostenute;
 - iii. l'elenco dei documenti di spesa che vengono allegati in copia e i dati per la loro individuazione, tra cui importi ed estremi delle fatture quietanzate e degli altri documenti di spesa.
 - iv. l'indicazione che gli originali dei documenti sono a disposizione per eventuali richieste e verifiche a campione della Camera di commercio;
- c. la documentazione atta a stabilire la natura dell'iniziativa ai fini dell'applicazione della normativa antimafia ove necessaria, delle ritenute fiscali dovute in base alle norme vigenti e dell'eventuale D.U.R.C.;
 - d. in conformità all'impegno di cui all'art. 4 comma 2 lett. G), le dichiarazioni, da redigersi nelle forme di legge, concernenti il rispetto del pagamento del diritto annuale (se dovuto), della normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato, qualora applicabile nelle diverse fattispecie, nonché altre ipotesi prescritte;
 - e. per le società cooperative si richiede l'attestato di revisione di cui al D.L.vo 200/2002.

3. Al termine della verifica, a cura degli uffici camerali, sarà liquidato il contributo con provvedimento del Segretario Generale e/o del dirigente competente.

4. Il contributo sarà proporzionalmente ridotto, in sede di liquidazione, nei seguenti casi:

- quando le spese rendicontate ammissibili sono inferiori alle spese preventivate;
- quando il totale delle entrate riferibili al progetto, incluso il contributo camerale, è superiore alla spesa rendicontata.

5. Il contributo camerale non può, in ogni caso, essere superiore all'importo necessario per raggiungere il pareggio tra spese ed entrate, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del presente regolamento.

ARTICOLO 9 – Modifica o revoca del contributo

1. Il contributo sarà revocato, con provvedimento della Giunta camerale su richiesta del Segretario Generale, nei seguenti casi:

- per mancata realizzazione del progetto;
- per rinuncia da parte del beneficiario;
- per mancata trasmissione della documentazione necessaria per l'erogazione del contributo entro quindici giorni dalla richiesta della Camera di Commercio.

2. La richiesta di contributo sarà riesaminata dalla Giunta camerale in caso di parziale realizzazione del progetto o nel caso in cui lo stesso, una volta realizzato, si discosti in modo significativo dal progetto, valutato dalla Giunta Camerale in sede di concessione del contributo.

ARTICOLO 10 – Contributi finalizzati

1. La Camera di Commercio, nel rispetto dei principi fissati con il presente regolamento, può adottare iniziative per la concessione di contributi ai soggetti di cui all'art. 2 lettere A e B, finalizzati a sostenere interventi che vengono individuati anno per anno e che per l'anno 2010 (del. Giunta Camerale n.15 dell'11.02/10) sono:
 - a. innovazione e high tech
 - b. esportazione extraregionale e internazionalizzazione
 - c. energie alternative e rispetto dell'ambiente
 - d. legalità e sicurezza del lavoro
 - e. turismo
2. Per le iniziative di cui al comma 1 del presente articolo viene destinato il 35% dell'ammontare degli stanziamenti per attività promozionali
3. Per le iniziative di carattere sociale e quelle di cui all'art. 6, comma 4, viene destinato il 5% degli stanziamenti per attività promozionali.
4. Gli atti di gestione delle iniziative, con esclusione di quelli di cui all'art. 6, comma 4, vengono adottati con apposito provvedimenti del Segretario Generale o del Dirigente competente per settore.

ARTICOLO 11 – Pubblicità dei provvedimenti

1. I provvedimenti inerenti i contributi sono resi pubblici mediante affissione all'albo camerale e nel sito internet della Camera. La Camera cura l'istituzione e la tenuta di un albo contenente i nominativi dei soggetti cui sono stati erogati contributi nel corso dell'esercizio finanziario e dei 3 precedenti, e l'ammontare di questi. L'albo può essere consultato da ogni cittadino che ne faccia motivata richiesta scritta.
2. La Camera assicura la massima facilità di accesso e pubblicità all'albo suddetto.

ARTICOLO 12 – Tutela della privacy

L'acquisizione ed il trattamento di dati personali da parte del soggetto pubblico camerale avvengono nel rispetto delle vigenti normative sulla privacy.

ARTICOLO 13 – Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, la Giunta camerale in relazione ai programmi del Consiglio, determina prioritariamente gli obiettivi generali di intervento, per come indicati all'art. 10.
2. Le istanze contributo pervenute sino alla entrata in vigore del presente regolamento sono da intendersi decadute e possono essere ripresentate od integrate alla luce del nuovo regolamento.

ARTICOLO 14 – Decorrenza

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 13.06.2007.

*** “De minimis”**

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 69/2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (“de minimis”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, serie L n. 10, del 13 gennaio 2001. Il regime di aiuti “de minimis” consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria “de minimis”,

complessivamente non superiori a euro 200.000,00 su un periodo di tre anni. Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime “de minimis”.